

Proc.26169/2008rg

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Milano sezione XIII civile in persona del giudice unico dott. Pierdomenico Santolini ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

ex art. 281 sexies cpc, all'udienza del 2/7/2009 a seguito di trattazione orale nella causa di cui in epigrafe, promossa da

[redacted] ( c.f. [redacted] )  
rappresentata e difesa dall'avvocato Roberta Marchesetti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano via Cerva 23;

attrice

**CONTRO**

[redacted] con sede in Milano, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Manlio Marino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, via Andreani 6;

convenuta

Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza di discussione.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Per quanto riguarda domande, eccezioni e richieste conclusive delle parti si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso che la decisione della causa secondo la prescelta modalità di cui all'art. 281 sexies cpc comporta la redazione immediata della sentenza ed una **"..concosa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.."** entrambe essenzialmente incompatibili con una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione stessa.

Venendo quindi direttamente al merito della causa deve osservarsi che non possono trovare accoglimento le domande avanzata dall'attrice nei confronti della convenuta e ciò per le ragioni che seguono.

In primo luogo l'attrice non può ottenere il risarcimento dei danni per i beni e le suppellettili di sua proprietà che asserisce andarono perduti, in occasione dell'incendio della sua abitazione, per colpa della Cooperativa convenuta, la quale, a dire dell'attrice, non avrebbe curato la custodia dei medesimi dopo l'incendio stesso.

La sopravvivenza all'incendio di beni di proprietà dell'attrice appare infatti totalmente smentita dal rapporto della Polizia Municipale redatto in occasione di tale sinistro ( doc. 5 convenuta ), da cui si apprende che l'appartamento della [REDACTED] fu svuotato dai Vigili del Fuoco nell'immediatezza del fatto, i quali poi accumularono il contenuto dell'abitazione nel cortile dello stabile ( ved. foto

doc. 7 convenuta ), contenuto che fu poi rimosso dall' [redacted] e tale circostanza non meraviglia data la natura e le particolari condizioni degli oggetti in questione.

Ebbene, poiché la relazione della Polizia Municipale costituisce atto pubblico, le notizie e le indicazioni in essa contenute non possono superarsi se non con la querela di falso, che nel caso di specie non è stata proposta, e non sono certo suscettibili di invalidazione da parte di testimonianze molto tardive che tra l'altro dovrebbero avere ad oggetto anche apprezzamenti di valore sui beni che la [redacted] asserisce siano scomparsi in occasione dell'incendio.

In secondo luogo l'attrice non può reclamare la restituzione dei canoni che, in base al contratto di locazione, ha versato alla Cooperativa e ciò in quanto il mancato godimento dell'appartamento a seguito dell'incendio non è in alcun modo imputabile alla locatrice, atteso che la causa dell'incendio è stata ipotizzata ( ved. rapporto Pol. Mun. citato ) in un mozzicone di sigaretta abbandonato incurantemente dalla [redacted] stessa.

Per la stessa ragione la [redacted] non può pretendere dalla Cooperativa, non responsabile in alcun modo dell'incendio, nemmeno le somme pagate dall'attrice per la locazione intrattenuta con la signora [redacted].

In terzo luogo, infine, l'attrice non può reclamare la restituzione del deposito cauzionale e ciò perlomeno fino a che non avrà dimostrato alla Cooperativa - che si è vista restituire il bene locato danneggiato

dall'incendio - la mancanza di responsabilità di essa conduttrice in merito all'incendio medesimo, prova assai ardua per quanto s'è già detto sopra circa le probabili cause dell'incendio de quo.

Quanto alle domande risarcitorie per i danni all'appartamento locato alla [REDACTED] avanzate dalla Cooperativa convenuta nei confronti dell'attrice, alla quale infatti la convenuta addebita la responsabilità dell'incendio, anch'esse non sono suscettibili di accoglimento e ciò in quanto sebbene sia stata formulata l'ipotesi che l'incendio si sia sviluppato per una negligenza dell'attrice nel maneggiare e/o smaltire un mozzicone di sigaretta, si tratta comunque di una semplice ipotesi non suffragata da elementi probatori di una qualche pregnanza.

Le spese di lite, atteso l'andamento della causa, possono compensarsi interamente tra le parti.

**P.Q.M.**

Il Giudice definitivamente pronunciando, così dispone:

- rigetta tutte le domande delle parti;
- compensa interamente le spese di lite.

Milano, 2/7/2009

Il giudice  
Dottor Pierdomenico Santolini

